CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE

PER LE AUTORITÀ STATISTICHE NAZIONALI E COMUNITARIE

Adottato dal
comitato del sistema statistico europeo

28 settembre 2011

eurostat

SISTEMA STATISTICO EUROPEO

Preambolo

La visione del sistema statistico europeo [1]

«Il sistema statistico europeo è uno dei leader mondiali dei servizi di informazione statistica e il principale fornitore di informazioni per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Attraverso l'applicazione di principi e metodi scientifici, il sistema statistico europeo offre, e costantemente migliora, un programma di statistiche europee armonizzate, presupposto fondamentale per garantire processi democratici e il progresso sociale».

La missione del sistema statistico europeo

«Il sistema statistico europeo fornisce all'Unione, al resto del mondo e ai cittadini un'informazione indipendente e di qualità nei settori economico e sociale a livello europeo, nazionale e regionale e offre a ciascuno la possibilità di accedervi a fini decisionali, di ricerca e di dibattito pubblico».

Al fine di realizzare tale missione e concretizzare tale visione, i membri del sistema statistico europeo si impegnano a cooperare e a interagire costantemente con gli utilizzatori conformemente ai principi del codice delle statistiche europee e ai principi generali di gestione della qualità, che comprendono l'impegno ad esercitare la leadership, il partenariato, la soddisfazione del personale e il miglioramento continuo, oltre all'integrazione e all'armonizzazione.

Codice delle statistiche europee

Il codice delle statistiche europee è basato su quindici principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi di produzione statistica e i prodotti statistici. Per ciascuno di questi principi sono definiti alcuni indicatori di buone pratiche, che costituiscono criteri di riferimento per valutare l'applicazione del codice. I criteri di qualità delle statistiche europee sono definiti nella legge statistica europea [2].

Le autorità statistiche [3], vale a dire la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee [4], assieme ai governi, ai ministeri e al Consiglio europeo, si impegnano a rispettare il codice.

I principi del codice e i principi generali di gestione della qualità rappresentano un quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo.

---

[1] Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 4.
[2] Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 12.
[3] Regolamento (CE) n. 223/2009, articoli 4 e 5.
[4] Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 1. Nel codice, le «altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee» sono denominate «altre autorità statistiche».

Contesto istituzionale

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che sviluppa, produce e diffonde statistiche europee. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

PRINCIPIO 1

INDIPENDENZA PROFESSIONALE

L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee.

INDICATORI

1.1. L'indipendenza degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge e garantita per le altre autorità statistiche.

1.2. I responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche occupano una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire loro un accesso alle più alte cariche degli organi politici e degli organismi amministrativi pubblici. Il loro profilo professionale è di massimo livello.

1.3. Spetta ai responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche nazionali assicurare che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in maniera indipendente.

1.4. I responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono i soli competenti per decidere in merito ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.

1.5. I programmi statistici sono pubblicati e i progressi compiuti sono descritti in relazioni periodiche.

1.6. I comunicati statistici sono nettamente distinti dai comunicati politici e pubblicati separatamente.

1.7. Se necessario, l'istituto nazionale di statistica ed Eurostat e, se del caso, altre autorità statistiche, intervengono pubblicamente sulle questioni statistiche, che includono anche critiche e usi inadeguati delle statistiche.

1.8. I responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono nominati esclusivamente in funzione delle loro competenze professionali. I motivi di revoca della nomina sono specificati nel quadro giuridico e non possono comprendere motivi che compromettano l'indipendenza professionale o scientifica.

PRINCIPIO 2

MANDATO PER LA RILEVAZIONE DI DATI

Le autorità statistiche dispongono di un chiaro mandato giuridico per la rilevazione dei dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché i cittadini in generale possono essere obbligati per legge a consentire l'accesso ai dati o a fornire dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.

INDICATORI

2.1. Il mandato delle autorità statistiche per la rilevazione di dati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee è sancito dalla legge.

2.2. Le autorità statistiche sono autorizzate, per legge, a utilizzare i dati amministrativi a fini statistici.

2.3. Le autorità statistiche possono rendere obbligatoria la risposta alle indagini statistiche sulla base di un atto giuridico.

PRINCIPIO 3

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Le risorse a disposizione delle autorità statistiche sono sufficienti a soddisfare le esigenze statistiche a livello europeo.

INDICATORI

3.1. Le risorse umane, finanziarie e informatiche disponibili sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le attuali esigenze delle statistiche.
3.2. Il campo d'applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.
3.3. Sono in atto procedure idonee a valutare e a giustificare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi.
3.4. Sono in atto procedure che consentono di valutare la necessità di mantenere tutte le statistiche correntemente prodotte e di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

PRINCIPIO 4

IMPEGNO A FAVORE DELLA QUALITÀ

La qualità è un imperativo per le autorità statistiche, che individuano sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti.

INDICATORI

4.1. La politica per la qualità è definita e resa pubblica. Esiste una struttura organizzativa e sono disponibili strumenti adeguati per assicurare la gestione della qualità.
4.2. Sono in atto procedure per pianificare e monitorare la qualità del processo di produzione statistica.
4.3. La qualità dei prodotti è regolarmente monitorata e valutata tenendo conto dei possibili compromessi; essa è oggetto di relazioni elaborate in base ai criteri di qualità delle statistiche europee.
4.4. È prevista una regolare e approfondita valutazione dei principali prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.

PRINCIPIO 5

RISERVATEZZA STATISTICA

Sono assolutamente garantiti la tutela della privacy dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

INDICATORI

5.1. La riservatezza statistica è garantita dalla legge.
5.2. All'atto dell'assunzione il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare il segreto statistico.
5.3. Sono previste penali in caso di violazione intenzionale del segreto statistico.
5.4. Al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico nei processi di produzione e di diffusione. La politica sulla riservatezza è resa pubblica.
5.5. Vigono disposizioni fisiche, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità delle basi di dati statistiche.
5.6. Si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

PRINCIPIO 6

IMPARZIALITÀ E OBIETTIVITÀ

Le autorità statistiche sviluppano, producono e diffondono le statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

INDICATORI

6.1. Le statistiche sono prodotte su basi oggettive determinate da considerazioni statistiche.
6.2. La scelta delle fonti e dei metodi statistici nonché le decisioni in merito alla diffusione delle statistiche sono determinate da considerazioni di natura statistica.
6.3. Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.
6.4. Le informazioni sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.
6.5. Le date e gli orari delle diffusioni di dati statistici sono resi noti in anticipo.
6.6. Revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo.
6.7. Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni, le disposizioni in materia di diffusione anticipata vanno rivedute in modo tale da assicurare l'imparzialità.
6.8. La diffusione di dati statistici e le dichiarazioni rese nell'ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

Processi statistici

Gli standard, le linee guida e le buone pratiche europee e internazionali sono pienamente rispettate nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche europee. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata da una reputazione di efficienza e di buona gestione. Gli aspetti pertinenti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e un buon rapporto costi/efficacia.

PRINCIPIO 7

SOLIDA METODOLOGIA

Statistiche di qualità si fondano su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

INDICATORI

7.1. Il quadro metodologico generale utilizzato per le statistiche europee si ispira agli standard, alle buone pratiche e alle linee guida europee e internazionali.
7.2. Sono in atto procedure volte a garantire che l'autorità statistica nel suo insieme applichi in maniera coerente concetti, definizioni e classificazioni standard.
7.3. Il registro delle imprese e le liste di riferimento per le indagini demografiche sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati per garantire il mantenimento di una elevata qualità.
7.4. Tra i sistemi nazionali di classificazione e i corrispondenti sistemi a livello europeo esiste un preciso raccordo.
7.5. Sono assunti laureati nelle discipline universitarie pertinenti.
7.6. Le autorità statistiche attuano una politica di formazione professionale continua del loro personale.
7.7. È organizzata la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere, qualora possibile, l'uso di strumenti migliori.

PRINCIPIO 8

PROCEDURE STATISTICHE APPROPRIATE

Statistiche di qualità si fondano su procedure statistiche appropriate, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro validazione.

INDICATORI

8.1. Quando le statistiche europee si basano su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi corrispondono con buona approssimazione a quelli necessari a fini statistici.
8.2. Nelle indagini statistiche i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.
8.3. Il disegno di indagine, la selezione del campione e il metodo di stima si fondano su solide basi e sono regolarmente verificati e, qualora necessario, modificati.
8.4. La rilevazione, la registrazione e la codifica dei dati sono regolarmente monitorate e, qualora necessario, rivedute.
8.5. Metodi appropriati di controllo e correzione sono utilizzati e regolarmente riesaminati, modificati o, se del caso, aggiornati.
8.6. Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.
8.7. Le autorità statistiche partecipano alla definizione dei dati amministrativi al fine di renderli più adeguati all'uso statistico.
8.8. Si stipulano accordi con le autorità in possesso di dati amministrativi per un comune impegno ad utilizzarli per fini statistici.
8.9. Le autorità statistiche collaborano con le autorità in possesso dei dati amministrativi per garantirne la qualità dei dati.

PRINCIPIO 9

ONERE NON ECCESSIVO SUI RISPONDENTI

L'onere statistico è proporzionato alle esigenze degli utilizzatori e non è eccessivo per i rispondenti. Le autorità statistiche verificano periodicamente la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabiliscono un programma per la sua riduzione nel tempo.

INDICATORI

9.1. La gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee si limitano a ciò che è assolutamente necessario.
9.2. L'onere statistico è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto d'indagine.
9.3. Nella misura del possibile le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitarne la trasmissione vengono utilizzati, se possibile, strumenti elettronici.
9.4. Quando possibile si fa ricorso alle fonti amministrative per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni.
9.5. È diffusa la condivisione dei dati tra le autorità statistiche al fine di limitare il numero delle indagini.
9.6. Le autorità statistiche favoriscono misure che consentono l'integrazione delle fonti di dati al fine di ridurre l'onere statistico.

PRINCIPIO 10

RAPPORTO COSTI/EFFICACIA

Le risorse sono utilizzate in maniera efficiente.

INDICATORI

10.1. L'utilizzo delle risorse da parte dell'autorità statistica è monitorato da misure interne o da misure esterne indipendenti.
10.2. Le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sfruttate in maniera ottimale nella rilevazione, nel trattamento e nella diffusione dei dati.
10.3. Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi e limitare il ricorso a indagini dirette.
10.4. Le autorità statistiche promuovono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.

Prodotti statistici

Le statistiche disponibili soddisfano le esigenze degli utilizzatori. Le statistiche rispettano standard europei sulla qualità e rispondono alle esigenze delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e dei cittadini in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono il loro grado di pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività, coerenza, comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e la facilità di accesso per gli utilizzatori.

PRINCIPIO 11

PERTINENZA

Le statistiche europee soddisfano le esigenze degli utilizzatori.

INDICATORI

11.1. Sono in atto processi finalizzati alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e dell'utilità delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi delle nuove esigenze e priorità.
11.2. Sono soddisfatte le esigenze prioritarie degli utilizzatori che trovano riscontro nei programmi statistici.
11.3. La soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

PRINCIPIO 12

ACCURATEZZA E ATTENDIBILITÀ

Le statistiche europee rispecchiano la realtà in maniera accurata e attendibile.

INDICATORI

12.1. I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.
12.2. Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei.
12.3. Le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i processi statistici.

PRINCIPIO 13

TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Le statistiche europee sono rilasciate in maniera tempestiva e con puntualità.

INDICATORI

13.1. La tempestività ottempera agli standard di diffusione europei e internazionali.
13.2. L'orario giornaliero standard per il rilascio delle statistiche è reso pubblico.
13.3. La periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori.
13.4. Qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo e una nuova data è fissata per il rilascio.
13.5. Possono essere rilasciati risultati provvisori, qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati a livello aggregato.

PRINCIPIO 14

COERENZA E COMPARABILITÀ

Le statistiche europee sono intrinsecamente coerenti, confrontabili nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; è possibile combinare i dati affini provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

INDICATORI

14.1. Le statistiche sono intrinsecamente coerenti e consistenti (vale a dire, sono rispettate le uguaglianze aritmetiche e contabili).
14.2. Le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole.
14.3. Le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo d'applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti.
14.4. Le statistiche ricavate da fonti diverse e caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.
14.5. La comparabilità dei dati tra i paesi è garantita nell'ambito del sistema statistico europeo da scambi periodici tra tale sistema e altri sistemi statistici. Studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat

PRINCIPIO 15

ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Le statistiche europee sono presentate in una forma chiara e comprensibile, sono rilasciate in maniera conveniente e adeguata, sono disponibili e accessibili a tutti e accompagnate da metadati e istruzioni.

INDICATORI

15.1. Le statistiche e i relativi metadati sono presentati e archiviati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.
15.2. I servizi di diffusione utilizzano le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, se necessario, tradizionali supporti cartacei.
15.3. Quando possibile, si producono analisi personalizzate e i cittadini ne sono informati.
15.4. L'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da norme o protocolli specifici.
15.5. I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.
15.6. Gli utilizzatori sono informati costantemente sulla metodologia applicata ai processi statistici, nonché sull'utilizzo dei dati amministrativi.
15.7. Gli utilizzatori sono informati costantemente sulla qualità dei prodotti statistici in accordo con i criteri di qualità delle statistiche europee.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE

http://ec.europa.eu/eurostat/quality – E-Mail: ESTAT-QUALITY@ec.europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-79-25408-6 – doi:10.2785/30476 – Cat. No KS-32-11-955-IT-N